Allegato A)

COMUNE DI VADO LIGURE

(PROVINCIA DI SAVONA)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REP. N. -------

CONVENZIONE URBANISTICA TRA COMUNE DI VADO LIGURE, GREEN UP S.R.L. E WASTE ITALIA S.P.A. PER DISCIPLINARE GLI IMPEGNI CONNESSI ALL'AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA DI BOSSARINO

^^^^^^^^^

L'anno …….. (……) addì … (…….) del mese di ……., alle ore ……, in …….

Avanti di me dr. ……., Notaio, sono personalmente comparsi i signori:

1) – ……, nato a …….. il …… in qualità di Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio del Comune di Vado Ligure con sede in Vado Ligure (SV), Piazza San Giovanni Battista n. 5 (C.F. e P.I. 00251200093), in ciò autorizzato dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. …. del ……, esecutiva ai sensi di legge, allegata sub lett. A) al presente atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 97, 107 e 109 comma 2 del dlgs. 267/2000, e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vado Ligure che rappresenta (d'ora in poi per brevità anche "Comune");

2) – …….. nato il …….. a ……, nella sua qualità di …….. della Società Green Up S.r.l., con sede in …… via …….., C.F.: ……..-P.I.: ……, di seguito denominata per brevità anche "Green UP". ==========

3) – …….. nato il …….. a ……, nella sua qualità di …….. della Società Waste Italia S.p.a. in Concordato Preventivo, con sede in …… via …….., C.F.: ……..-P.I.: ……, di seguito

denominata per brevità anche “Waste Italia”. ==========

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto e dichiarano di rinunziare, col mio consenso, all’assistenza di testimoni.

PREMESSO:

- che la Società Bossarino S.r.l. era proprietaria di un compendio immobiliare sito nel Comune di Vado Ligure, in località Bossarino, dove ha realizzato e gestito per alcuni anni una discarica per rifiuti speciali non pericolosi autorizzata dalla Provincia di Savona, da ultimo, con atto dirigenziale di autorizzazione (AIA) n. 2014/2173 del 09.05.2014;
- che la stessa Bossarino S.r.l., sulla base del progetto depositato in Comune in data 13.09.2007 nonché delle successive modifiche ed integrazioni, depositate in data 23.04.2008, aveva chiesto di poter procedere all’ampliamento ed al completamento del suddetto impianto, mediante aumento volumetrico dei rifiuti abbancati nel sito interessato, posto a monte della discarica preesistente;
- che, relativamente all’ampliamento di cui trattasi, con atto pubblico ricevuto dal Segretario comunale in data 17 marzo 2009, rep. n. 3267, è stata stipulata, come espressamente previsto dagli atti autorizzativi dell'impianto, la “*Convenzione urbanistica tra Comune di Vado Ligure e Bossarino S.r.l. per l’utilizzo degli oneri di urbanizzazione di cui all’art. 10 della L.R. 7/04/1995, n. 25*”;
- che, ai sensi dell’articolo 2 della suddetta convenzione, la Bossarino S.r.l. si è impegnata a corrispondere al Comune il contributo per oneri di urbanizzazione di cui alla citata L.R. 7 aprile 1995, n. 25, costituito dalla quota relativa all’incidenza sulle opere di urbanizzazione, secondo quanto previsto dall’art. 10 comma 2 della stessa legge;
- che, in particolare, con riferimento all’intervento di ampliamento della discarica sopra citata, il contributo per oneri di urbanizzazione a carico della Bossarino S.r.l. è stato determinato in complessivi euro 1.287.000,00, da

corrispondere al Comune in dieci rate annuali costanti, ciascuna di euro 128.700,00, entro il 30 giugno di ogni anno;

- che la Bossarino S.r.l. ha pagato regolarmente al Comune le prime sette annualità relative agli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015;

- che, in data 31 luglio 2003, il Comune di Vado Ligure e la società Bossarino avevano stipulato apposita convenzione, avente ad oggetto le modalità di conferimento al Comune dei c.d. "*oneri di servizio*", che il Regolamento regionale in data 19 marzo 2002, n. 2/Reg., attuativo dell'art. 40 della L.R. 21.6.1999 n. 18, pone a carico dei gestori degli impianti commisurandoli ai quantitativi di rifiuti da essi coltivati in ogni singolo trimestre di esercizio dell'attività, al fine di mitigare gli effetti indotti sull'ambiente dalla presenza dell'impianto;

- che tale convenzione prevedeva il parziale scomputo degli oneri di servizio previsti dal Regolamento regionale in data 19 marzo 2002, n. 2/Reg., a fronte dell'esecuzione da parte della società Bossarino di interventi diretti a favore del Comune e della collettività;

- che quest'ultima previsione è stata superata dalla nota prot. n. 2011/P/15716 in data 30.9.2011, con la quale il Comune di Vado Ligure ha precisato che, a partire dall'esercizio 2012, non sarebbero più stati richiesti interventi a scomputo, bensì l'integrale versamento degli "oneri di servizio" previsti dal summenzionato Regolamento regionale in data 19 marzo 2002, n. 2/Reg., prevedendo al riguardo che i versamenti relativi ad ogni singolo trimestre di esercizio dell'attività avvenissero entro la scadenza del trimestre successivo;

- che, con atto a rogito dott. Amedeo Venditti, Notaio in Milano, n. 15.915 di rep. in data 17 dicembre 2015, la società "Waste Italia S.p.a." e le società unipersonali "Geotea S.p.a." e "Bossarino S.r.l." si sono fuse mediante incorporazione della seconda e della terza nella prima;

- che, per effetto della suddetta fusione, ai sensi dell'art. 2504 bis, primo comma, Codice Civile, la società "Waste Italia S.p.a." ha assunto tutti i diritti e gli obblighi delle società "Geotea S.p.a." e "Bossarino S.r.l.";

- che, successivamente alla fusione, la società Waste Italia S.p.A., sia a causa della crisi che ha colpito il settore della gestione dei rifiuti, sia a causa di una situazione di difficoltà finanziaria nella quale è incorsa, non ha assolto al versamento né del contributo di urbanizzazione previsto dalla convenzione urbanistica in data 17 marzo 2009, rep. n. 3267, né degli oneri di servizio di cui al succitato Regolamento regionale in data 19 marzo 2002, n. 2/Reg.;
- che, in particolare, il Comune, con nota del 18 luglio 2016, prot. n. 14923, trasmessa mediante posta elettronica certificata e ricevuta da Waste Italia S.p.a. in pari data, rilevava il mancato pagamento della rata del contributo per oneri di urbanizzazione relativa all'anno 2016 che, ai sensi dell'articolo 2 della convenzione sopra citata, doveva essere corrisposta al Comune entro il 30 giugno 2016;
- che, con la suddetta nota, il Comune si riservava di determinare, al momento del pagamento della rata di contributo o decorsi 180 giorni dalla data sopra indicata, la sanzione prevista dall'articolo 57 della L.R. n. 16/2008 e s.m.;
- che il Comune, con provvedimento del 13 gennaio 2017, prot. n. 641, trasmesso mediante posta elettronica certificata e ricevuto da Waste Italia S.p.a. in pari data, essendo decorso inutilmente il termine di centoottanta giorni di cui alla lettera c) del comma 1 del citato art. 57, comminava la sanzione di euro 51.480,00 pari al 40 per cento dell'importo della rata annuale del contributo di costruzione 2016;
- che la società Waste Italia non ha versato al Comune di Vado Ligure i seguenti "oneri di servizio" di sua competenza: i) € 108.414,39 afferenti il residuo del 4°trimestre 2015; ii) €106.998,27 afferenti il 2°trimestre 2016; iii) € 96.957,19 afferenti il 3°trimestre 2016; iv) € 116.438,07 afferenti il 4° trimestre 2016; v) € 21.490,50 afferenti il mese di gennaio 2017;
- che il Responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune, con atto prot. n. 840 del 17 gennaio 2017 notificato in data 23 gennaio 2017, ingiungeva a Waste Italia S.p.a. di pagare, entro il termine di 30 giorni dalla notifica, la somma

di euro 312.369,85 oltre a interessi da calcolarsi fino al soddisfo, a titolo di "onere di servizio" ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 18/1999;
- che, successivamente, a causa della precitata situazione di crisi finanziaria nella quale è incorsa, la società Waste Italia ha avviato una procedura di concordato preventivo, tuttora in corso innanzi il Tribunale di Milano;
- che, nel frattempo, con atto notarile rep. 8743 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano il 27 febbraio 2017, la società Waste Italia S.p.A. ha stipulato con la società Green Up S.r.l. un contratto d'affitto del ramo d'azienda, di durata quinquennale, avente ad oggetto la gestione dell'impianto di Bossarino;
- che, conseguentemente, con nota acquisita agli atti al prot. n. 4500 in data 2 marzo 2017, la società Green Up S.r.l. ha comunicato alla Provincia di Savona e al Comune di Vado Ligure il proprio subentro nella titolarità di tutte le autorizzazioni inerenti l'impianto;
- che il Comune, con ordinanza ingiunzione n. reg. 6 del 30 marzo 2017 emessa ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 689/1991, trasmessa mediante posta elettronica certificata e ricevuta dalle destinatarie in pari data, ha ingiunto alle Società Waste Italia S.p.a. e Green Up S.r.l., in solido tra loro, il pagamento della somma complessiva di euro 180.180,00 di cui euro 128.700,00 a titolo di rata annuale 2016 del contributo di costruzione ed euro 51.480,00 a titolo di sanzione per ritardato pagamento, da effettuare entro 30 giorni dalla notifica della predetta ordinanza;
- che il Comune, con nota del 20 luglio 2017, prot. n. 14909, trasmessa mediante posta elettronica certificata e ricevuta da Green Up S.r.l. in pari data, rilevava il mancato pagamento della rata del contributo per oneri di urbanizzazione relativa all'anno 2017 che, ai sensi dell'articolo 2 della convenzione sopra citata, doveva essere corrisposta al Comune entro il 30 giugno 2017;
- che, con la suddetta nota, il Comune si riservava di determinare, al momento del pagamento della rata di contributo o decorsi 240 giorni dalla

data sopra indicata, la sanzione prevista dall'articolo 42 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.;

- che di conseguenza il Comune di Vado Ligure è creditore nei confronti di Waste Italia e/o Green UP - per pagamenti scaduti alla data odierna, ovvero che matureranno in data 30.6.2018 - di € 1.006.791,35 così suddivisi:

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	AMMONTARE
Oneri di servizio ex. L.R. all'art. 40 della l.r. Liguria 21 giugno 1999, n. 18, ed al Regolamento Regionale n. 2 del 19 marzo 2002	pagamento residuo della fattura relativa al 4°trimestre 2015	€ 108.414,39
	mancato pagamento fattura relativa al 2°trimestre 2016	€ 106.998,27
	mancato pagamento fattura relativa al 3°trimestre 2016	€ 96.957,19
	mancato pagamento fattura relativa al 4°trimestre 2016	€ 116.438,07
	mancato pagamento fattura relativa al mese di GENNAIO 2017	€ 21.490,50
	interessi calcolati al 15/02/2018 su ritardato pagamento onere di servizio	€ 55.980,39
Contributo di costruzione dovuto in base all'atto pubblico, rep. n. 3267 del 17 marzo 2009, "Convenzione urbanistica tra Comune di Vado Ligure e Bossarino S.r.l. per l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 10 della L.R. 7/04/1995, n. 25"	rata 2016 del contributo di costruzione	€ 128.700,00
	sanzione per ritardato pagamento contributo di costruzione 2016	€ 51.480,00
	rata 2017 del contributo di costruzione	€ 128.700,00
	sanzione per ritardato pagamento contributo di costruzione 2017	€ 51.480,00
	rata 2018 del contributo di costruzione (scadenza 30.6.2018)	€ 128.700,00

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	AMMONTARE
	interessi su ritardato pagamento oneri di urbanizzazione e relativa sanzione calcolati al 15/02/2018	€ 11.452,54
TOTALE		**€ 1.006.791,35**

- che, successivamente al subentro alla società Waste Italia nell'attività di gestione dell'impianto, la società Green Up ha puntualmente provveduto a versare al Comune di Vado Ligure tutte le somme di sua competenza, a titolo di oneri di servizio previsti dal precitato Regolamento regionale in data 19 marzo 2002, n. 2/Reg., provvedendo a versare gli oneri relativi al primo, al secondo e al terzo trimestre 2017, relativamente ai quantitativi di rifiuti da essa smaltiti in ciascun trimestre;
- che il versamento degli oneri di servizio relativi al quarto trimestre 2017, per un importo pari ad € 42.391,86, verrà effettuato dalla società Green Up, nel rispetto delle tempistiche indicate dal Comune, entro e non oltre il prossimo 31 marzo 2018;
- che complessivamente il Comune di Vado Ligure è pertanto creditore di € 1.006.791,35 e - considerata l'importanza della cifra sussiste l'esigenza di entrambe le parti - cui consegue la stipula del presente accordo convenzionale - di definire le pattuizioni che regolano l'esecuzione di questi pagamenti e/o di assicurare la regolarizzazione di quelli inadempiuti ad oggi e ciò al fine di garantire:

a) al Comune di Vado Ligure entrate mensili costanti che garantiscano la stabilità del bilancio comunale e la progressiva regolarizzazione dei rapporti di credito relativi a partite pregresse;
b) alle Società Waste Italia S.p.a. e Green Up S.r.l. termini di adempimento delle proprie obbligazioni pecuniarie compatibili con la situazione economico-finanziaria in cui operano;

- che, nel frattempo, la Società Green Up S.r.l., in qualità di proponente, con nota acquisita al protocollo della Regione Liguria con n. 199863 del 31

maggio 2017, ha presentato istanza di attivazione procedura VIA regionale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 152/2016 e s.m. e i. e dell'art.11 della LR. n. 38/98 e s.m e i. per il progetto di ulteriore "*Ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi in loc. Bossarino, Comune di Vado Ligure SV*";

- che, con successiva nota n. 290 del 29 giugno 2017 la Società stessa ha comunicato alla Regione Liguria l'elenco delle Amministrazioni preposte al rilascio di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o dell'intervento, come disposto dall'art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 152/2006;
- che ai sensi dell'art. 14, comma 4 della Legge n. 241/1990, come modificato dal d.lgs. n. 127/2016, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del progetto sono acquisiti nell'ambito della conferenza dei servizi di cui all'art. 25, comma 3 del d.lgs. n. 152/2006;
- che il progetto presentato da Green Up S.r.l. prevede che l'ampliamento dell'impianto avvenga, in parte, all'interno del perimetro dell'area di discarica già autorizzata, tramite sovralzo delle celle esistenti, e, in parte, su aree esterne al perimetro dell'area attualmente autorizzata, tramite creazione di un nuovo lotto (denominato Lotto 2);
- che gli interventi di ampliamento (Lotto 2) ricadenti su aree esterne all'attuale recinzione riguardano le porzioni di territorio, nella disponibilità di Green Up S.r.l., identificate al Catasto Terreni del Comune di Vado Ligure, al Foglio 10, particelle ……. *[da completare a cura di Green Up],* per complessivi mq. 49.970;
- che gli interventi di ampliamento (Lotto 2) ricadenti su aree esterne all'attuale recinzione, che nello Strumento Urbanistico Generale (S.U.G.) vigente non hanno destinazione d'uso a discarica, comportano variante al predetto S.U.G. in merito alla quale è stato acquisito l'assenso da parte del Consiglio Comunale espresso con deliberazione n. ___ del _____;

- che, trattandosi di zona boscata percorsa dal fuoco nell'anno 2007, tale assenso non acquisterà comunque efficacia prima che siano decorsi i quindici anni previsti dall'art. 10, comma 1, della Legge n. 353/2000 e s.m. ed i.;
- che, nella seduta in data 20.12.2017, la Conferenza dei Servizi nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale ha espresso parere positivo in merito alla compatibilità ambientale del progetto di ampliamento della discarica;
- che, al fine della conclusione della procedura autorizzativa, e della conseguente possibilità di realizzare l'ampliamento progettato, deve essere adottato dalla Autorità competente regionale il provvedimento autorizzativo unico;
- che, al riguardo, è stata convocata la Conferenza per il prossimo 01.03.2018;
- che il rilascio e/o l'efficacia del provvedimento unico regionale devono essere subordinati alla stipula, secondo lo schema approvato dal Consiglio Comunale con la predetta deliberazione n. ___ del ____, di una nuova convenzione che preveda, tra l'altro, l'adeguamento del contributo per oneri di urbanizzazione di cui all'art. 2 della Convenzione urbanistica stipulata, tra Comune di Vado Ligure e Bossarino S.r.l., con atto ricevuto dal Segretario Generale del Comune di Vado Ligure in data 17 marzo 2009, rep. n. 3267;
- che, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 28 novembre 2017, il contributo di costruzione unitario per la realizzazione di depositi di merci o di materiali all'aperto è stato stabilito in 9,78 euro al metro quadrato;
- che, nell'ambito della nuova convenzione, sempre in relazione al progettato intervento di ampliamento (Lotto 2) ricadente su aree esterne all'area dell'impianto attualmente autorizzata, deve essere altresì determinato l'ammontare del contributo straordinario dovuto al Comune da parte di Green Up S.r.l., ai sensi dell'art. 38, comma 6 bis, della L.R. n.

16/2008 e s.m. che recita testualmente: "*6 bis. In attuazione dell'articolo 16, comma 4, lettera d-ter) e comma 4 bis, del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni ed in attesa della revisione della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e successive modificazioni e integrazioni nel caso di interventi su aree od immobili che richiedano per essere ammissibili sotto il profilo urbanistico-edilizio l'approvazione di varianti ai piani urbanistici vigenti od operanti in salvaguardia od il rilascio di deroghe ai sensi del combinato disposto dell'articolo 14 del citato d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni è dovuto al Comune, da parte del soggetto attuatore, in aggiunta al contributo di cui ai precedenti commi, un contributo straordinario nella misura del 50 per cento del maggior valore delle aree o immobili oggetto di intervento conseguito per effetto delle suddette varianti o deroghe. L'importo relativo al maggior valore è stimato dal Comune e corrisposto in unica soluzione al momento del rilascio del titolo edilizio. Tale somma è vincolata a specifico centro di costo del bilancio comunale per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza idraulica od idrogeologica del territorio comunale, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria oppure per l'acquisizione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità ed edilizia residenziale pubblica.*";

- che, al fine del computo dell'ammontare del summenzionato contributo straordinario, è stata acquisita al protocollo comunale n. 3120 in data 08/02/2018 perizia di stima, la quale lo ha determinato (con riferimento alla data del 2 gennaio 2022) in € 1.963.935,00, corrispondenti ad € 1.450.000,00 nel caso di pagamento in unica soluzione alla data della valutazione;
- che per contrastare e limitare gli impatti e disagi di tipo ambientale ed urbanistico il Comune di Vado Ligure sopporta numerose spese dovute a sopperire, ad esempio ed a solo titolo indicativo: i) i costi di personale impiegato per attività di controllo sul territorio (settore ambiente e PM), per

attività di manutenzione (settore LL.PP), per tutte le attività giuridico-amministrative e di gestione del personale relative alla discarica (settore Ragioneria e settore Amministrativo); ii) le spese per la manutenzione e pulizia della viabilità percorsa dai mezzi pesanti che ogni giorno transitano per raggiungere la discarica in parola; iii) i costi "ambientali" e di "degrado urbano" dovuti alla presenza sul territorio della discarica;

- che la Società Green Up S.r.l., essendo subentrata ex lege nei rapporti contrattuali e convenzionali già in essere con Waste Italia e danti causa, intende impegnarsi, in solido con la società Waste Italia S.p.a. nei confronti del Comune di Vado Ligure, ad assolvere al pagamento dei debiti - sopra citati e nei quali è subentrata - e relativi agli oneri di servizio ex. L.R. all'art. 40 della l.r. Liguria 21 giugno 1999, n. 18, ed al Regolamento Regionale n. 2 del 19 marzo 2002, al contributo di costruzione dovuto in base all'atto pubblico, rep. n. 3267 del 17 marzo 2009, "Convenzione urbanistica tra Comune di Vado Ligure e Bossarino S.r.l. per l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 10 della L.R. 7/04/1995, n. 25", nonché gli ulteriori oneri di compensazione ambientale**,** oltre al contributo straordinario ex art. 38, comma 6 bis, L.R. n. 16/2008 e s.m., conseguenti alla realizzazione del predetto ampliamento e completamento dell'impianto, per tutto il periodo della sua utilizzazione;
- che, a tale scopo, le parti intendono definire gli impegni da assumere da parte della Società Green Up Srl a favore del Comune, per la prosecuzione della gestione dell'impianto e la realizzazione e gestione del suo ampliamento, ove autorizzato, impegni che -anche se maturati nel periodo di affitto di ramo di azienda a carico di Green Up Srl - faranno solidalmente capo anche a Waste Italia, od aventi causa, quale proprietaria dell'azienda ove ancora sussistenti al momento della retrocessione prevista al termine del contratto di affitto di ramo di azienda, ovvero precedentemente in caso di anticipato scioglimento dello stesso;
- che, in particolare, al fine della mitigazione dei summenzionati effetti e costi ambientali, la società Green Up S.r.l., relativamente ai quantitativi di

rifiuti ancora da smaltire in forza dei titoli autorizzativi attualmente esistenti (provvedimento n.__ in data_____ della Provincia di Savona), continuerà a riconoscere al Comune di Vado Ligure gli oneri di servizio previsti dal Regolamento regionale in data 19 marzo 2002, n. 2/Reg., attuativo dell'art. 40 della L.R. 21.6.1999 n. 18, secondo le tempistiche di versamento in essere, e cioè entro la scadenza del trimestre successivo ad ogni trimestre di esercizio dell'attività;

- che la società Green Up possiede la registrazione EMAS, rilasciata in data _____, in relazione al quale il succitato Regolamento regionale in data 19 marzo 2002, n. 2/Reg. prevede la riduzione del 50% degli oneri in questione;
- che, per l'ipotesi in cui il summenzionato progetto di ampliamento presentato dalla società Green Up venisse approvato, quest'ultima, relativamente agli ulteriori quantitativi di rifiuti da smaltire in forza del nuovo provvedimento autorizzativo inerente il precitato ampliamento, oggetto del procedimento in corso di svolgimento, si è dichiarata disponibile a riconoscere al Comune un ulteriore contributo, a titolo di mitigazione ambientale, comprensivo anche degli oneri di servizio nella misura prevista dal summenzionato Regolamento regionale in data 19 marzo 2002, n. 2/Reg.;

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale della presente convenzione e, come tali, sono riconosciute, accertate ed accettate dalle parti come parte essenziale e determinante della convenzione medesima. Costituisce oggetto della presente convenzione il complesso degli impegni che vengono assunti dalla Società nei confronti del Comune, anche a seguito del rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione dei progetti di ampliamento della discarica di rifiuti speciali non pericolosi, sita in Vado Ligure, località Bossarino.

Le parti si danno reciprocamente atto che, nei rapporti tra il Comune di Vado Ligure e la società Green Up, la presente convenzione sostituisce integralmente la "*Convenzione urbanistica tra Comune di Vado Ligure e Bossarino S.r.l. per l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 10 della L.R. 7/04/1995, n. 25*" stipulata con atto pubblico ricevuto dal Segretario comunale in data 17 marzo 2009, rep. n. 3267, nonché la convenzione in data 31 luglio 2003, tra il Comune di Vado Ligure e la Bossarino S.r.l., avente ad oggetto la "*Definizione delle modalità di conferimento da Bossarino s.r.l. a Comune di Vado Ligure dell'onere di servizio ex art. 40 L.R. N° 18/1999*" nelle quali Green Up è peraltro già subentrata.

Art. 2 – regolamentazione oneri pregressi

Le Società Waste Italia s.p.a e Green Up S.r.l., in solido tra loro, per sé, suoi successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo, dichiarano e riconoscono di essere debitrici del Comune di Vado Ligure, per pagamenti scaduti alla data odierna e per somme che matureranno a breve, salvo altre, delle seguenti somme:

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	AMMONTARE
Oneri di servizio ex. L.R. all'art. 40 della l.r. Liguria 21 giugno 1999, n. 18, ed al Regolamento Regionale n. 2 del 19 marzo 2002	pagamento residuo della fattura relativa al 4°trimestre 2015	€ 108.414,39
	mancato pagamento fattura relativa al 2°trimestre 2016	€ 106.998,27
	mancato pagamento fattura relativa al 3°trimestre 2016	€ 96.957,19
	mancato pagamento fattura relativa al 4°trimestre 2016	€ 116.438,07
	mancato pagamento fattura relativa al mese di GENNAIO 2017	€ 21.490,50
	interessi calcolati al 15/02/2018 su ritardato pagamento onere di servizio	€ 55.980,39

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	AMMONTARE
Contributo di costruzione dovuto in base all'atto pubblico, rep. n. 3267 del 17 marzo 2009, "Convenzione urbanistica tra Comune di Vado Ligure e Bossarino S.r.l. per l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 10 della L.R. 7/04/1995, n. 25"	rata 2016 del contributo di costruzione	€ 128.700,00
	sanzione per ritardato pagamento contributo di costruzione 2016	€ 51.480,00
	rata 2017 del contributo di costruzione	€ 128.700,00
	sanzione per ritardato pagamento contributo di costruzione 2017	€ 51.480,00
	rata 2018 del contributo di costruzione (scadenza 30.6.2018)	€ 128.700,00
	interessi su ritardato pagamento oneri di urbanizzazione e relativa sanzione calcolati al 15/02/2018	€ 11.452,54
TOTALE		**€ 1.006.791,35**

Le Parti riconoscono, accertano e convengono che i crediti del Comune di Vado Ligure di cui al precedente comma del presente articolo ad oggi scaduti e inadempiuti sono certi, liquidi, esigibili e saranno pagati secondo la rateizzazione prevista dal seguente articolo 3 della presente convenzione.

Come può evincersi dalla tabella precedente la Società Green Up S.r.l. sarà debitrice a breve delle somme – dell'ammontare complessivo di €128.700,00 (centoventottomilasettecento/00) – che matureranno a credito del Comune di Vado Ligure quale rata 2018 del contributo di costruzione dovuto in base alla più volte citata "*Convenzione urbanistica tra Comune di Vado Ligure e Bossarino S.r.l. per l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 10 della L.R. 7/04/1995, n. 25*";

Le Parti riconoscono, accertano e convengono che detti crediti del Comune di Vado Ligure verso Green Up S.r.l (rata 2018 del contributo di costruzione) del presente articolo saranno anch'essi pagati secondo la

rateizzazione prevista dal seguente articolo 3 della presente convenzione, ancorché diventino certi, liquidi, esigibili e scadano il 30/06/2018.

Qualora, per eventi collegati alla procedura di concordato di Waste Italia s.p.a. o per qualsivoglia ragione indipendente dalla propria volontà ed inerente la loro natura, Green Up s.r.l., non potesse dare corso, in tutto o in parte, al pagamento dei predetti debiti nei quali è subentrata e facenti altresì capo anche a Waste Italia s.p.a., per il recupero di tali somme il Comune di Vado Ligure procederà, oltre che mediante l'insinuazione nel concordato di Waste Italia in corso, anche mediante ogni e qualsivoglia ulteriore iniziativa ritenuta utile al fine della migliore tutela delle ragioni di interesse pubblico sottese a tali crediti. Inoltre, ed in ogni caso, le parti Comune di Vado Ligure e Green Up s.r.l. si impegnano altresì fin da ora a rinegoziare e definire tra loro le necessarie e integrative pattuizioni economiche che tengano conto e siano volte a salvaguardare e tenere integralmente indenne il Comune dalle conseguenze economiche derivate da detti stralci e minori introiti.

Ciò fermo restando che nel caso di cui al comma precedente, si intendono comunque fatte salve tutte le diverse disposizioni e pattuizioni contenute nella presente convenzione.

Art. 3 – rateizzazione dei pagamenti

La Società Green Up S.r.l. provvederà, al pagamento di quanto dovuto al Comune di Vado Ligure per i titoli e le causali di cui è detto al precedente articolo 2, per un totale di € 1.006.791,35, mediante il versamento di otto rate trimestrali, a partire dal 31.3.2019 sino al 31.12.2020, così come di seguito rappresentato:

SCADENZA	IMPORTO RATA
31/03/2019	€ 130.000,00
30/06/2019	€ 130.000,00
30/09/2019	€ 130.000,00
31/12/2019	€ 130.000,00
31/03/2020	€ 130.000,00

30/06/2020	€ 130.000,00
30/09/2020	€ 130.000,00
31/12/2020	€ 96.791,35

I versamenti previsti dal precedente comma del presente articolo saranno imputati – mano a mano che saranno effettuati - a pagamento e fino ad estinzione, nell'ordine, dei crediti di cui al precedente articolo 2.

Con il pagamento della suddetta somma il Comune di Vado Ligure null'altro avrà a pretendere, neppure nei riguardi della società Waste Italia, quale proprietario dei terreni su cui sorge l'impianto, a titolo di oneri di urbanizzazione e costruzione di cui alla convenzione rep. n. 3267 del 17 marzo 2009.

Ad avvenuto integrale pagamento, Green Up verrà surrogata nella posizione creditoria vantata dal Comune nei confronti di Waste Italia.

Art. 4 – Contributo di costruzione e contributo straordinario

In relazione al progetto di ulteriore "*Ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi in loc. Bossarino, Comune di Vado Ligure SV*" presentato dalla Società, in qualità di proponente, con istanza acquisita al protocollo della Regione Liguria con n. 199863 del 31 maggio 2017, la Società, condizionatamente all'ottenimento e all'efficacia dell'autorizzazione del progetto di ampliamento dell'impianto su aree esterne a quella attualmente autorizzata, si impegna per se, suoi successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo, a corrispondere al Comune:

- il contributo di costruzione previsto dall'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m., costituito dalla quota relativa all'incidenza delle opere di urbanizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 10 comma 2 della L.R. n. 25/1995 e s.m. e dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 28 novembre 2017;
- in aggiunta al contributo di cui al punto precedente, il contributo straordinario previsto dall'art. 38, comma 6 bis, della L.R. n. 16/2008 e s.m., nella misura del 50 per cento del maggior valore delle aree oggetto

di intervento conseguito per effetto della variante allo S.U.G. vigente descritta in premessa.

In particolare, con riferimento all'intervento di ampliamento della discarica in oggetto ricadente su aree esterne all'attuale recinzione (Lotto 2):

a) il contributo di costruzione a carico della Società è pari a complessivi euro 488.706,60 (quattrocentoottantottomilasettecentosei/60), calcolato nella misura di euro 9,78 (nove/78) per mq. 49.970 (quarantanovemilanovecentosettanta) di ampliamento. Da tale importo potrà essere eventualmente scomputato il costo di opere di urbanizzazione primaria, di cui il Comune ritenesse di chiedere la realizzazione alla Società, secondo quanto previsto al successivo art.6. Tale contributo di costruzione sarà corrisposto dalla Società al Comune in 4 (quattro) rate semestrali, ciascuna di euro 122.176,65 (centoventiduemilacentosettantasei/65) oltre interessi legali decorrenti dal rilascio del provvedimento unico regionale, la prima delle quali verrà versata alla data in cui diverrà efficace, relativamente all'ampliamento della discarica su aree esterne, il provvedimento unico in corso di rilascio (2 gennaio 2022).

b) il contributo straordinario a carico della Società, determinato (con riferimento alla data del 2.1.2022) come da perizia di stima acquisita al protocollo comunale al n. 3120 in data 08/02/2018, in € 1.963.935,00, verrà corrisposto anticipatamente in quattro rate annuali (ed attualizzate anno per anno), che verranno versate a partire dal 2.1.2019, così come di seguito rappresentato:

SCADENZA	IMPORTO RATA
02.01.2019	396.064,03
02.01.2020	425.471,79
02.01.2021	457.063,07
02.01.2022	491.000,00

Art. 5 – Realizzazione di opere di urbanizzazione primaria

Il Comune potrà chiedere alla Società, prima dell'integrale corresponsione del contributo di costruzione di cui alla lettera a) del precedente articolo 4, la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria per un costo massimo non superiore alle rate di contributo non ancora corrisposte, trasmettendo alla Società il relativo progetto esecutivo, ovvero chiedendo alla Società stessa di elaborare tale progetto, salvo scomputo del relativo costo dal contributo dovuto.

La Società si impegna per se, suoi successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo, ad eseguire le predette opere di urbanizzazione primaria nel rispetto dei termini concordati con il Comune scomputando il relativo costo (comprensivo dell'IVA se dovuta) dalle rate del contributo di costruzione non ancora corrisposte.

Ai fini del predetto scomputo, il costo delle opere predette (comprensivo dell'IVA se dovuta) sarà stimato dal Comune sulla base del progetto esecutivo, con riferimento al Prezziario Opere Edili ed Impiantistiche della Regione Liguria in vigore alla data della richiesta dell'opera dal Comune alla Società, come risulterà dai computi metrici estimativi, nonché dall'elenco prezzi dei materiali e della manodopera che sarà allegato al progetto.

Art. 6 – Termini di esecuzione delle opere di urbanizzazione

La Società, per l'ipotesi di cui al precedente art. 5 della presente convenzione, si impegna per se, suoi successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo, a completare, collaudare e rendere agibili le eventuali opere di urbanizzazione di cui al precedente articolo 5, nei termini massimi concordati tra le parti per ogni singola opera, nel rispetto delle pertinenti disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m..

Art. 7 – Esecuzione dei lavori e responsabilità relative

L'eventuale esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria sarà coordinata e controllata dall'Ufficio Tecnico del Comune, ed i tecnici preposti avranno libero accesso ai cantieri.

La data di inizio delle opere dovrà essere comunicata al Comune di Vado Ligure a mezzo raccomandata con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni.
In analogia alla progettazione, il Comune potrà richiedere alla Società di adempiere alla Direzione Lavori ed al Coordinamento per la Sicurezza, fermo restando lo scomputo del relativo costo dal contributo dovuto.
Le opere suddette saranno soggette a collaudo, in conformità alla vigente normativa in materia di opere pubbliche, da parte di un professionista incaricato dal Comune.
Le spese di collaudo sono poste a carico della Società.
Nei casi consentiti dalla legge il certificato di collaudo potrà essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato in conformità della vigente normativa.
La Società ed i suoi successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo, sollevano il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi derivanti dall'esecuzione dell'ampliamento dell'attuale impianto di discarica di rifiuti speciali non pericolosi, così come da ogni pretesa, azione e ragione che possa da chiunque essere avanzata in ordine all' esecuzione dei lavori e degli interventi previsti dalla presente convenzione, responsabilità che vengono pertanto per intero assunte dalla Società e dai suoi successori e/o aventi causa a qualunque titolo.

Art. 8 – Oneri di servizio ed ulteriori compensazioni ambientali

Relativamente ai quantitativi di rifiuti ancora da smaltire in forza dei provvedimenti autorizzativi attualmente esistenti (provvedimento n.___ in data_____ della Provincia di Savona) la società Green Up continuerà a riconoscere e versare al Comune di Vado Ligure gli oneri di servizi nella misura prevista dal Regolamento regionale in data 19 marzo 2002, n. 2/Reg., attuativo dell'art. 40 della L.R. 21.6.1999 n. 18.
In particolare, i succitati oneri verranno commisurati ai quantitativi di rifiuti smaltiti presso l'impianto in ogni singolo trimestre di esercizio dell'attività (1 gennaio – 31 marzo; 1 aprile – 30 giugno; 1 luglio – 30 settembre; 1 ottobre – 31 dicembre), come risultanti dal registro di carico e scarico, e

dovranno essere versati entro 60 (sessanta) giorni dall'invio da parte della Società al Comune di idonea rendicontazione del quantitativo di rifiuti smaltiti in ciascun trimestre, da inviarsi entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura di ogni singolo trimestre.

Per l'ipotesi in cui il progetto di ampliamento presentato dalla società Green Up, oggetto del procedimento autorizzativo in corso, dovesse essere approvato, la Società si impegna a riconoscere al Comune, a titolo di mitigazione degli impatti e dei costi ambientali connessi alla realizzazione e gestione del progettato ampliamento, un ulteriore contributo, il quale assorbirà anche gli oneri di servizio nella misura prevista dal summenzionato Regolamento regionale in data 19 marzo 2002, n. 2/Reg.

In particolare, la Società si impegna a versare al Comune di Vado Ligure:

- un contributo di € 6,50 (sei/50), per ogni tonnellata di rifiuto direttamente conferita in discarica in "D", fatta esclusione per i rifiuti CER 191212, con decorrenza dall'inizio dei conferimenti oggetto della nuova autorizzazione;
- un contributo di € 3,50 (tre/50) per ogni tonnellata di rifiuto direttamente conferita in discarica in "D", aventi CER 191212, con decorrenza dall'inizio dei conferimenti oggetto della nuova autorizzazione;

Resta comunque inteso tra le parti che per i rifiuti che entreranno in discarica non aventi le caratteristiche sopra indicate la Società non sarà obbligata a corrispondere alcunché.

Detti contributi saranno assoggettati ad aggiornamento annuale in base all'indice ISTAT F.O.I..

Al fine del computo dei contributi connessi alla coltivazione degli ulteriori quantitativi di rifiuti autorizzati, verrà fatto riferimento ai quantitativi di rifiuti smaltiti presso l'impianto in ogni singolo trimestre di esercizio dell'attività (1 gennaio – 31 marzo; 1 aprile – 30 giugno; 1 luglio – 30 settembre; 1 ottobre – 31 dicembre), come risultanti dal registro di carico e scarico.

I contributi verranno versati entro 60 (sessanta) giorni dall'invio da parte della società al Comune di idonea rendicontazione del quantitativo di rifiuti

smaltiti in ciascun trimestre, da inviarsi entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura di ogni singolo trimestre.

Art. 9 – Garanzie

La Società si impegna a prestare, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, e comunque prima del rilascio del provvedimento unico regionale, polizza fideiussoria rilasciata da Compagnia di assicurazione ovvero da impresa autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, per un importo complessivo di € 2.000.000 (corrispondente al 60% dei contributi e degli oneri previsti dagli articoli 2, 4 ed 8 della presente convenzione), a garanzia dell'adempimento degli impegni assunti con la presente convenzione.

La compagnia che rilascerà la fideiussione a garanzia degli importi sopra individuati dovrà necessariamente impegnarsi all'applicazione al contratto e al rapporto della legge italiana e assoggettare le relative controversie alla giurisdizione Italiana, nonché beneficiare - di un livello di rating riconosciuto da almeno una delle agenzie Standard & Poor, A.M. Best, Fitch o Moody's alle prime due fasce di massima affidabilità e minima o moderata sensibilità alle circostanze avverse. La polizza fideiussoria dovrà recare le seguenti pattuizioni: a) l'obbligo di pagamento a semplice e prima richiesta assoluta; b) la facoltà del creditore garantito di escussione parziale della garanzia con conservazione del diritto di escutere la residua somma garantita; c) la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ.; d) la rinuncia al diritto a pretendere la promozione di qualsivoglia iniziativa o azione verso l'obbligato principale e, quindi, con rinuncia ai diritti, alle tutele e, preventivamente, anche ad eccepire o ad avvalersi della decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ.

L'importo della garanzia fideiussoria di cui sopra verrà ridotto, di anno in anno, in misura pari al 60% dell'ammontare dei versamenti complessivamente effettuati nell'anno precedente relativamente ai contributi e agli oneri di cui agli artt. 2 e 4 della presente convenzione.

Resta inteso che l'importo garantito a tutela dei debiti maturandi di cui all'art. 8 della presente convenzione - per tutta la durata dell'autorizzazione regionale e, quindi, sino al termine della coltivazione della discarica – non potrà mai essere inferiore ad €250.000.

Art. 10 – Scadenza del contratto d'affitto del ramo d'azienda e/o trasferimento della discarica

Waste Italia S.p.A. sottoscrive la presente convenzione in qualità di proprietario dei terreni occupati dalla discarica e dal suo ampliamento e di titolare dell'azienda deputata all'esercizio della discarica attualmente affittata a Green Up S.r.l.

Per il caso di scadenza, o di risoluzione per qualsiasi motivo, del contratto d'affitto del ramo d'azienda stipulato con Green Up S.r.l., la società Waste Italia si impegna a subentrare anche in via solidale agli obblighi ed impegni tutti scaturenti dalla presente convenzione, il cui termine di adempimento sia o non sia scaduto prima del venir meno del contratto d'affitto del ramo d'azienda, o che insorgessero successivamente al venir meno del succitato contratto.

Per il caso di trasferimento a terzi della gestione della discarica o di sue parti, Waste Italia S.p.A e Green Up S.r.l. si obbligano, per quanto di rispettiva competenza, a trasferire tutti gli obblighi e gli impegni derivanti dalla presente convenzione ai soggetti subentranti.

Nel solo caso di trasferimento dell'intera discarica (ivi compreso il caso in cui, a seguito di scadenza o di risoluzione del contratto d'affitto del ramo d'azienda, Waste Italia S.p.A. subentri a Green Up S.r.l. negli obblighi ed impegni scaturenti dalla presente convenzione), il cedente potrà chiedere al Comune di essere liberato da ogni suo obbligo nascente dalla presente convenzione, con l'integrale subentro del cessionario. La richiesta del cedente si intenderà accolta ove il Comune non comunichi il proprio motivato dissenso nel termine di trenta giorni dalla presentazione a mezzo lettera raccomandata o PEC. Tale dissenso potrà essere opposto dal Comune

solo in presenza di motivate ragioni, esplicitate con formale deliberazione della Giunta Comunale.

Nell'ipotesi prevista dal precedente paragrafo, la liberatoria del cedente è comunque subordinata al rinnovo in capo al cessionario delle garanzie fideiussorie di cui al precedente articolo 9.

Art. 11 – Inadempienze

In caso di inadempienze da parte della Società, rispetto a quanto previsto dalla presente convenzione, il Comune previa diffida, potrà chiedere l'escussione delle garanzie fidejussorie di cui al precedente articolo 9 nei seguenti casi: ==========

a) mancato o ritardato versamento delle rate degli oneri di cui all'art. 2 o del contributo di costruzione o del contributo straordinario di cui all'art. 4 o degli importi di cui all'art. 8 entro i termini ivi previsti, salvo il caso di cui all'art. 10;

b) mancato rispetto dei termini concordati ai sensi del precedente articolo 5 per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, salvo i casi di forza maggiore;

c) esecuzione delle eventuali opere di urbanizzazione in sostanziale difformità dai progetti approvati, con mancata ottemperanza a quanto richiesto dal Comune per il rispetto della convenzione.

Art. 12 – Sospensione o revoca dell' autorizzazione

Qualora l'autorizzazione all'utilizzazione della discarica venisse sospesa, revocata o annullata, per cause non dipendenti da comportamento doloso della Società, ogni impegno della medesima nei confronti del Comune dovrà ritenersi sospeso e riprenderà vigore solo dal momento in cui la predetta autorizzazione verrà resa nuovamente efficace.

Nulla sarà più dovuto qualora l'autorizzazione dovesse essere definitivamente revocata od annullata, salvo portare regolarmente a termine le opere eventualmente in corso e provvedere ad una adeguata sistemazione della discarica, specie sotto il profilo della riqualificazione ambientale.

Art. 13 – Registrazione e trascrizione

La presente convenzione sarà integralmente registrata e trascritta nei termini di legge. ==========

Art. 14 – Spese

Tutte le spese inerenti alla stipulazione, registrazione e trascrizione della presente convenzione e ogni altra accessoria, inerente e conseguente sono a carico della Società, che chiede le agevolazioni fiscali in materia. Restano altresì a carico della Società le spese e oneri tributari e fiscali. ==========

Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia su numero ___ pagine, che previa lettura fatta ad alta ed intelleggibile voce alle parti, viene dalle stesse confermato e meco sottoscritto.